



<b>Deliberazione n.</b> <b>896</b>	<b>Seduta del</b> <b>14 LUG. 2019</b>
<b>Convenzione tra Istituti Clinici Zucchi S.p.A. di Monza e ASST Monza per l'esecuzione di prestazioni di Medicina Nucleare.</b>	

Il Direttore Generale  
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta  
Direttore Sanitario: Laura Radice  
Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

**Atteso** che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Richiamato** l'art. 43, c.3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

**Viste** la nota prot. n. 3/2019 del 10.01.2019 (prot. ASSTMB-2019-0001545 del 15.01.2019) e le e-mail del 14.05.2019, del 18.06.2019 e del 04.07.2019, agli atti del Responsabile del procedimento, con cui Istituti Clinici Zucchi S.p.A. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Medicina Nucleare;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore f.f. della S.C. Medicina Nucleare, con e-mail del 22.01.2019 e del 17.04.2019, con disponibilità all'esecuzione in orario di servizio, quale attività istituzionale, verificato che la stessa non configura conflitto d'interesse con l'attività dell'ASST di Monza, soddisfatte prioritariamente le esigenze aziendali, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti di istituto e con la funzionalità della stessa Struttura;
- dal Direttore del Dipartimento dei Servizi con e-mail del 25.01.2019;
- dal Direttore della S.C. Direzione Medica Monza, con e-mail del 22.02.2019 e del 05.03.2019;

agli atti del Responsabile del Procedimento;



**Preso atto** che i ricavi derivanti dall'attività in questione finanziano i costi, diretti e indiretti, sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni come da "analisi dei costi" aggiornata in data 14.03.2019 dal dott. M. Arosio, Direttore f.f. della S.C. Medicina Nucleare e validata dalla S.S. Controllo di Gestione in data 15.03.2019, agli atti del Responsabile del Procedimento;

**Ritenuto** definire in capo al Direttore f.f. della S.C. Medicina Nucleare la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;

**Ritenuto** di approvare e stipulare la convenzione con Istituti Clinici Zucchi S.p.A. per l'esecuzione di prestazioni che saranno espletate in orario di servizio dalla S.C. Medicina Nucleare dell'ASST Monza a favore dei pazienti ricoverati presso la medesima struttura, per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;

**Dato atto**, inoltre, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo di previsione annua stimato in €. 6.000,00 al conto economico n. 75.45.06.11 "Altre prestazioni sanitarie verso privati", all'atto dell'emissione delle relative fatture;

**Preso atto** dell'attestazione del Responsabile del Procedimento, Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento, nonché dell'attestazione della SC Affari Generali e Legali circa la regolarità amministrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

## DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione con Istituti Clinici Zucchi S.p.A. per l'esecuzione di prestazioni che saranno espletate in orario di servizio dalla S.C. Medicina Nucleare dell'ASST Monza a favore dei pazienti ricoverati presso la medesima struttura, per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;



ASST Monza

2. di definire in capo al Direttore f.f. della S.C. Medicina Nucleare la responsabilità della gestione e la competente verifica dell'attività complessivamente svolta nell'ambito della convenzione oggetto del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
4. di dare atto, inoltre, come indicato dal Direttore della S.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo di previsione annua stimato in €. 6.000,00 al conto economico n. 75.45.06.11 "Altre prestazioni sanitarie verso privati", all'atto dell'emissione delle relative fatture;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni, per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'A.S.S.T. di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpitta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Copia non  
autografa



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 896 del 4 LUG. 2019

**Oggetto:** Convenzione tra Istituti Clinici Zucchi S.p.A. di Monza e ASST Monza per l'esecuzione di prestazioni di Medicina Nucleare.

---

**Il Responsabile del Procedimento**

(Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni)

Dr.ssa Giovanna Cioffi



---

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

(Il Direttore S.C. Economico Finanziaria)

Dr. Toni Genco



Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. DI MONZA E  
ASST MONZA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA NUCLEARE**

**TRA**

Istituti Clinici Zucchi S.p.A., con sede in Monza, Via Zucchi, 24 (P. IVA 00697570968), di seguito denominata "I.C.Z." in atto rappresentata dal Dott. Renato Cerioli, nella sua qualità di Amministratore Delegato

**E**

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale Rappresentante pro tempore Mario Nicola Francesco Alparone.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 43, c.3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- Istituti Clinici Zucchi S.p.A. con nota prot. n. 3/2019 del 10.01.2019 (prot. n. ASSTMB-2019-0001545 del 15.01.2019) ed e-mail del 14.05.19 e del 04.07.2019, ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza a stipulare la convenzione per l'esecuzione di prestazioni di Medicina Nucleare;
- Presso l'ASST Monza è presente la S.C. Medicina Nucleare che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1-** Le Parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

**Art. 2 -** L'ASST Monza si impegna ad eseguire, tramite la S.C. Medicina Nucleare, esami scintigrafici a favore di pazienti ricoverati presso gli I.C.Z..

**Art. 3 –** L'esecuzione delle prestazioni verrà effettuata secondo le modalità sotto riportate:

- per ciascuna richiesta di esecuzione di esame scintigrafico occorrerà contattare (dal lunedì al venerdì non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 15.00) il CUP della S.C. Medicina Nucleare ai seguenti recapiti telefonici 039-233 9128/9129;
- per i pazienti inviati presso la S.C. Medicina Nucleare dovrà essere predisposta richiesta scritta e firmata dalla rispettiva Direzione Sanitaria di provenienza;
- le scintigrafie polmonari verranno effettuate con accesso immediato, limitatamente ai giorni feriali da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 16,00;
- esclusivamente per la scintigrafia polmonare ventilo/perfusoria nel sospetto di tromboembolia polmonare, l'erogazione potrà essere garantita in regime d'urgenza e, in particolare, nella stessa giornata (se la richiesta perverrà entro le ore 12.00) o il giorno successivo (per richieste pervenute dopo le ore 12.00);
- tutti gli altri esami scintigrafici saranno effettuati entro tre giorni (lavorativi) dalla richiesta, salvo quelli che richiedono l'impiego di isotopi particolari o per motivati casi di urgenza;
- la refertazione sarà, di norma, immediata e allegata in cartella clinica per scintigrafia polmonare, ossea, linfatica e linfoghiandolare segmentaria ("linfonodo sentinella") e tiroidea, mentre per tutti gli altri esami sarà effettuata entro 2-3 giorni lavorativi dalla data di esecuzione dell'esame;

- il ritiro dei referti, tranne quelli a refertazione immediata (vedi punto precedente), sarà a cura e con oneri a carico degli I.C.Z..

**Art. 4** – Le prestazioni oggetto della presente convenzione e le relative tariffe sono elencate in dettaglio nell'Allegato 1) alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale.

In particolare, le tariffe convenute a corrispettivo degli esami effettuati sono quelle previste dal nomenclatore tariffario regionale, scontate del 5%, ad esclusione delle prestazioni di seguito elencate per le quali sarà riconosciuta dagli I.C.Z. l'intera tariffa prevista dal citato nomenclatore:

92.13	SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI; Con tecnica di sottrazione incluso: Scintigrafia della tiroide
92.18.4	SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON CELLULE AUTOLOGHE MARCATE. (corrisponde alla marcatura dei leucociti- Globuli bianchi)
92.01.4	SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON INDICATORI POSITIVI
92.11.5	TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (SPET) (con MIBI)

In caso di erogazione delle prestazioni in regime di urgenza, le tariffe indicate nel citato Allegato 1) verranno maggiorate del 25%.

Le Parti concordano che nel corso di validità contrattuale dette tariffe potranno essere rivalutate, previo accordo, sulla base di intervenute variazioni significative dei costi aziendali.

**Art. 5** – Le prestazioni saranno addebitate bimestralmente ed il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

**Art. 6** - Gli I.C.Z. sono responsabili di tutte le attività dagli stessi svolte nell'ambito della presente convenzione e si impegnano a manlevare l'ASST Monza da

qualunque danno possa derivare dalla presente convenzione e riconducibile agli stessi I.C.Z..

Del pari l'ASST Monza mantiene in capo a sé ogni responsabilità correlata all'attività dalla medesima e dai suoi sanitari svolta.

Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti per conto della stessa ASST.

**Art. 7** – La presente convenzione decorre **dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore per il periodo di un anno**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione, qualora non disciplinati da precedenti accordi.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla convenzione, con motivato preavviso scritto a mezzo raccomandata A.R., oppure a mezzo posta certificata (PEC), almeno 30 giorni prima della scadenza. Non è previsto il tacito rinnovo.

**Art. 8** - In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento della Convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione stessa ed in modo strumentale al suo espletamento, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dagli I.C.Z., quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, è costituito dall'Allegato 2) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Le parti riconoscono che, nell'esclusivo caso di specifiche attività di diagnosi e/o cura che richiedono l'intervento di professionisti medici e che si concretano con la redazione di specifica documentazione da essi rilasciata, le parti agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio specifico ambito.

**Art. 9** – Gli I.C.Z. dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge n.190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto del Codice Etico e di comportamento di cui ha preso visione sul sito aziendale ([www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione dei citati Codici da parte di I.C.Z., comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**Art. 10** - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016;

- è esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131;
- è soggetta all'imposta di bollo, con onere a carico degli I.C.Z., ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, se dovuti, sono a carico degli I.C.Z..

**Art. 11** - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro esclusivo, quello di Monza.

Monza,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Istituti Clinici Zucchi S.p.A. di Monza

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Renato Cerioli

ASST Monza

per delega del Direttore Generale con deliberazione n. 476 del 24.04.2019

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Laura Radice

per delega del Direttore Amministrativo con deliberazione n. 534 del 02.05.2019

Il Direttore S.C. Sistema Controlli Interni e Convenzioni

Dott.ssa Giovanna Cioffi

Codice NTR (Nomenclatore tariffario)	Descrizione prestazioni <b>MEDICINA NUCLEARE</b> (*)	TARIFFA NTR	ASST Monza
92.13	SCINTIGRAFIA DELLE PARATIROIDI: Con tecnica di sottrazione incluso: Scintigrafia della tiroide	€ 273.41	Nessuno sconto
92.18.4	SCINTIGRAFIA GLOBALE CORPOREA CON CELLULE AUTOLOGHE MARCATE. (corrisponde alla marcatura dei leucociti- Globuli bianchi)	€ 359.45	
92.01.4	SCINTIGRAFIA TIROIDEA CON INDICATORI POSITIVI	€ 257.04	
92.11.5	TOMOSCINTIGRAFIA CEREBRALE (SPET) (con MIBI)	€ 341.50	
92.14.2	SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA POLIFASICA	€ 111.90	<p>a) Sconto del 5% sulla tariffa NTR (Nomenclatore Tariffario Regionale).</p> <p>b) Nel caso di prestazioni richieste ed erogate in regime di urgenza si applicheranno le tariffe NTR (Nomenclatore Tariffario Regionale) maggiorate del 25%.</p>
92.16.1	SCINTIGRAFIA linfatica e linfoghiandolare segmentaria	€ 157.82	
92.14.1	SCINTIGRAFIA OSSEA O ARTICOLARE SEGMENTARIA	€ 82.34	
92.18.2	SCINTIGRAFIA ossea o articolare total body	€ 161.52	
92.15.1	SCINTIGRAFIA polmonare perfusionale	€ 97.64	
92.15.2	SCINTIGRAFIA polmonare ventilatoria	€ 283.96	
92.03.1	SCINTIGRAFIA renale	€ 81.28	
92.03.3	SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE RENALE: Studio sequenziale della funzione renale senza o con prove farmacologiche: Incluso: misura del filtrato glomerulare o della portata plasmatica renale	€ 160.45	
92.19.6	SCINTIGRAFIA SEGMENTARIA DOPO SCINTIGRAFIA TOTAL BODY: Con o senza indicatori positivi, cellule autologhe marcate, traccianti immunologici e recettoriali	€ 25.30	
92.04.1	SCINTIGRAFIA SEQUENZIALE DELLE GHIANDOLE SALIVARI CON STUDIO FUNZIONALE	€ 91.32	
92.01.3	SCINTIGRAFIA TIROIDEA	€ 33.75	
92.03.4	STUDIO DEL REFLUSSO VESCICO-URETERALE : Mediante cistoscintigrafia minzionale diretta	€ 106.09	
92.15.3	STUDIO QUANTITATIVO DIFFERENZIALE DELLA FUNZIONE POLMONARE: Eventuale aggiunta a: Scintigrafia perfusionale/ventilatoria (92.15.1-92.15.2)	€ 23.20	
92.11.6	Tomoscintigrafia cerebrale (PET) studio qualitativo	€ 948.92	
92.02.5	TOMOSCINTIGRAFIA EPATICA : In corso di esame planare, con unica somministrazione di radiofarmaco	€ 26.35	
92.18.6	TOMOSCINTIGRAFIA globale corporea (PET)	€ 1 081.86	
92.09.2	TOMOSCINTIGRAFIA miocardica (SPET) rest - DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO	€ 192.66	
92.09.2	TOMOSCINTIGRAFIA miocardica (SPET) stress - DI PERFUSIONE A RIPOSO O DOPO STIMOLO	€ 192.66	
92.15.5	TOMOSCINTIGRAFIA POLMONARE : In corso di scintigrafia polmonare, con unica somministrazione di radiofarmaco	€ 35.35	
92.04.4	VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGIE (corrisponde alla marcatura dei Globuli rossi)	€ 147.79	
92.04.4	VALUTAZIONE DELLE GASTROENTERORRAGIE (ricerca del diverticolo di meckel)	€ 147.79	

(\*) Non risultano incluse nel presente elenco le ulteriori prestazioni di medicina nucleare, di cui al Nomenclatore tariffario, che non sono erogate dalla S.C. Medicina Nucleare, in quanto: obsolete o non più utilizzate nella pratica clinica e/o non erogate alle strutture convenzionate.

**ALLEGATO 2)**

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (INFRA "REGOLAMENTO")**

**DA PARTE DI:**

Istituti Clinici Zucchi S.p.A., con sede in Monza, Via Zucchi, 24 (P. IVA 00697570968), di seguito denominata "I.C.Z." in atto rappresentata dal Dott. Renato Cerioli, nella sua qualità di Amministratore Delegato

**TITOLARE**

**PER**

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonché Legale Rappresentante pro tempore Mario Nicola Francesco Alparone.

**RESPONSABILE**

**Titolare e Responsabile**, potranno essere definiti anche singolarmente la "Parte" e congiuntamente le Parti.

**PREMESSO CHE**

- in base all'art. 28 del Regolamento, il Titolare dei trattamenti di dati personali può proporre una persona fisica, una persona giuridica, una pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo quale responsabile del trattamento dei dati, che sia selezionato tra soggetti che, per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso i profili di sicurezza;
- il Responsabile del trattamento deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite per iscritto dal Titolare con contratto o altro atto giuridico che vincoli il Responsabile del trattamento e che specifichi durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali, categorie di interessati, obblighi e diritti del Titolare;
- il Titolare consente al Responsabile ed agli incaricati del trattamento l'accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti;
- il Titolare e il Responsabile, hanno stipulato la convenzione avente ad oggetto "esecuzione di prestazioni di medicina nucleare, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento al "Servizio" reso disponibile dal Responsabile, la descrizione delle attività di trattamento è contenuta nell'Allegato I;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

- 1) Il Titolare del trattamento dei dati, soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, in persona del suo legale rappresentante designa il Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati nell'ambito degli accordi contrattuali in vigore.
- 2) In ogni caso, il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione alla convenzione di cui trattasi. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile manterrà manlevato ed indenne il Titolare da qualsiasi danno diretto e indiretto (incluse eventuali sanzioni amministrative comminate da legittime autorità nei confronti del Titolare) qualora questi non abbia adempiuto agli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del Titolare del trattamento (art. 83 e ss. Regolamento).
- 3) Il Titolare si impegna a comunicare ufficialmente al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile o i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie sopra ricordate.

4) Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente atto di nomina, per sé e per i propri dipendenti e per chiunque collabori con la sua attività, al rispetto delle disposizioni del Regolamento, della normativa nazionale di settore applicabile, dei provvedimenti e/o delle autorizzazioni e/o linee guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali se e in quanto applicabili, tra cui:

- "Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" del 24 luglio 2008 - G.U. n. 190 del 14 agosto 2008 <http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1533155>;
- "Linee guida in tema di referti on line" del 19 novembre 2009 - G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009 - <http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1679033>;
- "Linee guida in materia di trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario" del 5 maggio 2011 - G.U. n. 120 del 25 maggio 2011; - <http://www.garanteprivacy.it/web/quest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1812910>;
- "Strutture sanitarie: rispetto della dignità" del 9 novembre 2005;
- "Informativa: indicazioni per medici di base e pediatri" del 19 luglio 2006 - G.U. n. 183 del 8 agosto 2006;
- "Trattamento dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato" del 14 giugno 2007- G.U. 13 luglio 2007, n. 16;
- "Linee guida in materia di Dossier sanitario" del 4 giugno 2015 - G.U. n. 164 del 17 luglio 2015;
- "Prescrizioni in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse)" del 16 luglio 2009 - G.U. n. 178 del 3 agosto 2009;
- "Prescrizioni concernenti la raccolta d'informazioni sullo stato di sieropositività dei pazienti da parte degli esercenti le professioni sanitarie" - 12 novembre 2009 - G.U. n. 289 del 12 dicembre 2009;
- "Provvedimento generale rivolto alle aziende sanitarie sulle modalità di consegna dei presidi sanitari al domicilio dell'interessato" del 21 novembre 2013 - G.U. n. 303 del 28 dicembre 2013;
- "Autorizzazione n. 2/2016 - Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" del 15 dicembre 2016 - G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016;
- "Autorizzazione n. 8/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici" del 15 dicembre 2016 - G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016;
- "Autorizzazione n. 9/2016 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica" del 15 dicembre 2016 - G.U. n. 303 del 29 dicembre 2016;
- "Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica" del 1° marzo 2012 - G.U. n. 72 del 26 marzo 2012;
- "Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute" - del 15 maggio 2013;
- Provvedimento dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali adottato con Del. n. 36 del 19 novembre 2009 "Linee guida in tema di referti on-line - 19 novembre 2009";
- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;

5) Il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle mansioni ad esso attribuite in conformità con il presente atto di nomina e con le finalità per cui i dati sono raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile si impegna ad informare preventivamente e in tempo utile il Titolare del trattamento che potrà opporsi.

6) Il Responsabile, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente atto di nomina, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare nel garantire il rispetto della medesima. Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in

particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

7) Il Responsabile deve gestire tramite adeguate procedure, secondo criteri di efficienza e garantendone la custodia, la non alterazione e l'agevole reperimento della documentazione relativa agli adempimenti formali previsti dal Regolamento. Il Responsabile su richiesta del Titolare coadiuva quest'ultimo nelle procedure davanti al Garante o all'autorità giudiziaria in relazione alle attività rientranti nella sua competenza.

8) Il Responsabile metterà a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento; consentirà e contribuirà alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, con un preavviso di 5 giorni lavorativi. A tal fine, il Responsabile del trattamento informerà immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

9) Il Responsabile, nell'ambito della propria struttura aziendale, provvederà ad individuare le persone fisiche da nominare "incaricati" del trattamento. Contestualmente alla designazione, il Responsabile si fa carico di fornire adeguate istruzioni scritte agli incaricati circa le modalità del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del Regolamento e dal presente mandato. Sarà cura del Responsabile vincolare i propri incaricati al segreto, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite.

Inoltre, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto della convenzione di cui trattasi dai propri incaricati con mansioni di "Amministratore di Sistema", il Responsabile è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile, in particolare, si impegna a conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli prontamente al Titolare su richiesta del medesimo.

10) Nel caso in cui il Responsabile riceva istanze dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e 22 del Regolamento dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare, allegando copia della richiesta;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

11) Col presente atto di nomina, il Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i" – si veda eventuale Allegato III "Sub-responsabili"), nella prestazione del Servizio.

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il Responsabile medesimo si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate descritte nell'Allegato II "Misure di sicurezza" in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui alla normativa pro tempore applicabile e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili coinvolti, nonché si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del Responsabile e dei suoi sub-fornitori.

Il Responsabile si impegna altresì ad informare il Titolare di eventuali modifiche o sostituzioni previste riguardanti i sub-responsabili, dando così al Titolare la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il Titolare autorizza espressamente, altresì, il Responsabile, che a ciò si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-fornitori, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali, un accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite clausole contrattuali (e successive modifiche) adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010 (di seguito: "Clausole Contrattuali Tipo") e l'Allegato II "Misure di sicurezza" che dovrà essere inteso come Appendix 2 delle Clausole Contrattuali Tipo.

12) Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati, di cui al precedente punto 1), da lui trasmessi al Responsabile:

- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

- in ogni caso, i dati personali e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa applicabile. Resta inteso che rimane a carico del Titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

13) Il Titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.

14) Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, con un preavviso di 5 giorni lavorativi. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente atto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

15) In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 24 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a ai seguenti indirizzi:

a mezzo PEC, alla DIREZIONE PRIVACY gsdss@legalmail.it;

a mezzo e-mail, al DPO rpd.gsdss@grupposandonato.it

Effettuata la sopra indicata comunicazione nel termine ivi indicato il responsabile deve assistere il titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "Scheda Evento" utilizzando il modello Allegato IV al presente atto di nomina, contenente tutte le informazioni raccolte:

- Data evento, anche la data presunta di avvenuta violazione (in tal caso va specificato)
- Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;
- Fonte segnalazione;
- Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;
- Descrizione evento anomalo;
- Numero interessati coinvolti;
- Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;
- Indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;
- Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
- Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Il Responsabile, entro le 48 ore dal momento della conoscenza della violazione, invia la "Scheda Evento" via PEC al DPO del Titolare che, nelle more, deve essere costantemente allineato. L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

16) Le comunicazioni tra le parti, ai fini del presente incarico, dovranno avvenire:

- per il Titolare, [privacy.zucchi@grupposandonato.it](mailto:privacy.zucchi@grupposandonato.it)
- per il Responsabile, [protocollo@pec.asst-monza.it](mailto:protocollo@pec.asst-monza.it).

17) Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: (i) restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure (ii) a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare. Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La presente nomina avrà la medesima durata della convenzione di cui trattasi. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, ed il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

18) Il Responsabile, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 di tutte le categorie attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del Regolamento, la documentazione delle garanzie adeguate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 del Regolamento.

19) Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima.

Con la presente nomina si intende espressamente revocare e sostituire ogni altra eventuale nomina per qualsivoglia tipologia di dati.

Si allega

- ALLEGATO I "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO"
- ALLEGATO II "MISURE DI SICUREZZA"
- ALLEGATO III " SUB-RESPONSABILI"
- ALLEGATO IV "SCHEDE EVENTO"

Il Titolare

ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dott. Renato Cerioli

Per accettazione dell'incarico a Responsabile

ASST MONZA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

Per specifica accettazione del mandato conferito ai sensi dell'art.1704 Codice Civile alla nomina da parte del Responsabile di altri responsabili ai sensi dell'art. 28, c.2, del Regolamento.

Per accettazione

Il Responsabile

ASST MONZA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Francesco Alparone

---

Copia non utilizzabile per fini legali

## **ALLEGATO I “DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO”**

### **Categorie di interessati**

- PAZIENTI DEL TITOLARE

Tipo di Dati Personali oggetto di trattamento (indicare se dati comuni, categorie particolari, dati relativi a condanne penali e reati)

- DATI COMUNI, CATEGORIE PARTICOLARI

### **Natura e finalità del trattamento**

- Esecuzione attività di Medicina Nucleare

Copia non utilizzabile per fini legali

## ALLEGATO II "MISURE DI SICUREZZA"

DOMANDE	RISPOSTA (di base SI/NO/N/A)
<b>Controlli generali</b>	
Il responsabile ha attivato in prima persona, una politica di protezione dei dati, debitamente documentata e regolarmente aggiornata?	SI
Quale è la struttura di supporto che verifica e mantiene aggiornata questa politica?	VERIFICA: DPO
Le procedure di protezione dei dati sono documentate formalmente ove richiesto (ad es. in materia di amministratori di sistema), e periodicamente riesaminate, e comprovate con documenti oggettivi (ad esempio con verbali di riunioni, liste, logs informatici), che attestino la costante diligenza e vigilanza nello svolgimento dell'attività di protezione dei dati personali?	SI
<b>Diritto di accesso (art. 15 e segg.)</b>	
Tutti gli incaricati aziendali sono al corrente delle modalità di esercizio del diritto di accesso e della procedura di comunicazione delle richieste di esercizio dei diritti al Titolare?	SI
Esiste un registro generale delle richieste di accesso?	SI
Chi è la persona/funzione responsabile per fornire spiegazioni scritte al Titolare?	Il Responsabile della S.C. Medicina Nucleare
Le procedure in atto, che consentono al Titolare di conoscere le richieste degli interessati al diritto di accesso, sono tali da facilitare e rapidizzare al massimo tale comunicazione?	SI
Esiste un termine massimo di comunicazione delle richieste al Titolare?	NO
Se il responsabile offre una piattaforma/servizio tecnologico ha condiviso con il Titolare una procedura per il riscontro delle richieste di limitazione, cancellazione, portabilità dei dati personali?	N/A
Il Responsabile ha condiviso una procedura per documentare per iscritto al Titolare l'evasione di una richiesta scritta di limitazione, cancellazione, portabilità?	N/A
<b>Informativa (art. 13) (Ove applicabile)</b>	
Le persone incaricate di offrire l'informativa e della raccolta del consenso, anche per conto del Titolare, sono state formate in modo specifico?	N/A
Vengono effettuati controlli periodici sul comportamento delle persone addette alla offerta di informativa e raccolta di consenso?	N/A
In fase di informativa, il personale addetto è in grado di informare con chiarezza l'interessato dei suoi diritti, oralmente o per iscritto?	N/A
Vengono registrate le fonti da cui sono ricavati i dati personali?	N/A
<b>Incaricati (art.29)</b>	
Tutti gli incaricati sono stati formalmente designati come tali, personalmente o per classi omogenee?	SI
Tutti gli incaricati, personalmente o per classi omogenee, hanno ricevuto specifiche istruzioni scritte sulla modalità di trattamento e protezione dei dati personali?	SI
È aggiornato l'elenco degli incaricati del trattamento ed essi hanno tutti ricevuto adeguata formazione e istruzione?	SI
Tale formazione è adeguatamente documentata?	SI
Viene periodicamente verificato che il privilegio di accesso, concesso agli incaricati del trattamento, sia congruo ed aggiornato, e che le istruzioni impartite siano anch'esse aggiornate?	SI
Il Responsabile si avvale di partner nell'erogazione dei servizi oggetto di contratto con il Titolare?	ASST opera nell'ambito del progetto regionale Ciclotrone PET
Esistono rapporti ulteriori con responsabili esterni (cd. sub-responsabili) limitatamente alle attività connesse al trattamento di dati personali effettuato per conto del Titolare, rispetto a quelli già indicati?	NO
<b>Misure di sicurezza</b>	
Esistono dei contenitori sicuri, in numero e distribuzione appropriati, a disposizione degli incaricati per la custodia anche temporanea dei dati personali, sotto qualunque forma (cartacea, magnetica, ecc.)?	SI
Esiste una politica di gestione e controllo delle chiavi di sicurezza dei contenitori sicuri, del sito del trattamento ed in genere di tutti i luoghi e contenitori ove possono trovarsi dati personali?	SI

Vengono effettuati controlli circa il fatto che i documenti contenenti dati sensibili non vengano lasciati incustoditi, quando sono affidati agli incaricati e si trovano all'esterno degli archivi protetti?	SI
Come vengono usati, archiviati e cancellati i supporti magnetici?	N/A
Gli incaricati hanno ricevuto specifiche istruzioni, in merito alle modalità di cancellazione o distruzione di supporti, prima del riutilizzo?	SI
Gli incaricati hanno a disposizione e possono agevolmente utilizzare distruggitori di documenti?	N/A
Prima di riutilizzare un qualsiasi supporto magnetico, contenente dati sensibili, si provvede sempre alla sua cancellazione?	SI
Prima di riutilizzare un qualsiasi supporto cartaceo, contenente dati sensibili, si provvede sempre alla sua cancellazione o meglio, alla sua distruzione?	SI
Come vengono usati, archiviati e cancellati i supporti cartacei?	PROCEDURE DI SCARTO DEFINITE DALLA NORMATIVA ARCHIVISTICA PER LE P.A.
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato?	SI
Le persone ammesse all'accesso di archivi contenenti dati sensibili o giudiziari, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate?	SI
Quando gli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate?	SI
<b>Formazione</b>	
I neo assunti vengono debitamente istruiti prima di iniziare a svolgere attività di trattamento di dati personali?	SI
Come viene valutato il livello di integrità ed affidabilità dei dipendenti, prima di affidare loro attività che comportino l'accesso a dati personali?	FORMAZIONE
Gli incaricati ricevono regolarmente aggiornamenti operativi in tema di sicurezza?	SI
Sono state distribuite delle linee guida di sicurezza a tutti gli incaricati?	SI
Esiste una documentazione di supporto e convalida della attività di formazione?	SI

### ALLEGATO III - "SUB-RESPONSABILI"

Il Responsabile è autorizzato a sub-appaltare parte delle operazioni di trattamento ai seguenti sub-responsabili (siano essi o meno appartenenti al Gruppo del Responsabile)

La seguente tabella mappa i sub-responsabili ingaggiati dal Responsabile.

Paese in cui è stabilito il Titolare	Responsabile	Sub-responsabili
Italia	ASST MONZA	

Restano esclusi i servizi non forniti dal Responsabile e soggetti a separati accordi tra il Sub-responsabile e il Titolare.

La tabella dei sub-responsabili verrà aggiornata di volta in volta e il Titolare verrà notificato di conseguenza in modo che possa opporsi all'impiego di nuovi sub-responsabili

## ALLEGATO IV "SCHEDA EVENTO"

[NR. PROGRESSIVO della Scheda Es. 1/2018, 2/2018 etc.]	SCHEDA EVENTO	
	Azienda coinvolta (specificare se in qualità di titolare o come responsabile di aziende terze)	
1	Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;	
2	Fonte di segnalazione	
3	Tipologia evento anomalo	
4	Data evento e ora della violazione anche solo presunta (specificando se è presunta);	
5	Luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati (specificare se è avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)	
6	Descrizione evento anomalo	
7	Numero interessati coinvolti (se noto)	
8	Numero dei dati personali di cui si presume la violazione	
9	Descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	